

**ALLEGATO B**  
**ALLEGATO PER LA CONFORMITÀ CON IL REG. 651/2014**

## Allegato per la conformità con il Reg. 651/2014

### Sezione I

<p><b>Principi generali di cui ai seguenti articoli (1 -12 GBER)</b></p>	<p><b>Clausole per il rispetto dell'articolato del Reg. 651/2014</b></p>
<p><b>ART 1: Campo di applicazione</b></p>	<p><b>Sono oggetto della presente misura, le seguenti categorie di aiuti in esenzione da notifica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a)</b> aiuti per la tutela ambientale, compresi investimenti in ambito energetico;</li> <li><b>b)</b> aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità;</li> <li><b>c)</b> aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio;</li> <li><b>d)</b> aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali;</li> <li><b>e)</b> aiuti per le infrastrutture locali.</li> </ul> <p>Nella Sezione II sono disciplinati gli articoli applicabili per le singole categorie.</p> <p><b>Non possono essere concessi aiuti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a)</b> nei settori di cui alle sezioni 1 (ad eccezione dell'articolo 15), 2, 3, 4, 7 (ad eccezione dell'articolo 44) e 10 del capo III del Regolamento Ue 651/2014, se la dotazione annuale media di aiuti di Stato per Stato membro supera i 150 milioni di EURO, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore;</li> <li><b>b)</b> in caso di eventuali modifiche dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento Ue 651/2014, diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato;</li> <li><b>c)</b> per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;</li> <li><b>d)</b> subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.</li> <li><b>e)</b> concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;</li> <li><b>f)</b> concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;</li> <li><b>g)</b> concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:             <ul style="list-style-type: none"> <li>i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;</li> <li>ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;</li> </ul> </li> </ul> <p>Se un'impresa operante nei settori esclusi sopraindicati opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento UE n.</p>

	<p>651/2014 del 17 giugno 2014, gli aiuti possono essere concessi previa separazione delle attività o la distinzione dei costi.</p> <p><b>Non possono essere altresì concessi aiuti:</b></p> <p><b>a)</b> che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto concesso dallo stesso Stato membro illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali e dei regimi di aiuti di cui all'articolo 19 ter della sezione 2 bis, e alla sezione 16 del capo III del Regolamento UE 651/2014;</p> <p><b>b)</b> ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera a);</p> <p><b>c)</b> alle <b>imprese in difficoltà, ad eccezione</b> degli aiuti alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1 o gennaio 2020 al 31 dicembre 2021;</p> <p><b>d)</b> che comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:</p> <p>i) la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere stabilito prevalentemente in Italia. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale in Italia al momento del pagamento dell'aiuto;</p> <p>ii) la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;</p>
<p><b>ART. 2: Definizioni</b></p>	<p>Si intende per:</p> <p><b>1) «aiuto»:</b> qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE;</p> <p><b>2) «piccole e medie imprese» o «PMI»:</b> imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Regolamento UE N. 651/2014 del 17 giugno 2014;</p> <p><b>3) «lavoratore con disabilità»:</b></p> <p>a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale; o</p> <p>b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;</p> <p><b>4) «lavoratore svantaggiato»:</b> chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;</p> <p>b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;</p> <p>c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;</p> <p>d) aver superato i 50 anni di età;</p> <p>e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;</p> <p>f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;</p>

g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

**5) «impresa in difficoltà»:** un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

- il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
- il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

**6) «avvio dei lavori»:** la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati

come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

**7) «grandi imprese»:** imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Regolamento UE N. 651/2014 del 17 giugno 2014;

**8) «intensità di aiuto»:** importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;

**9) «data di concessione degli aiuti»:** data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;

**10) «attivi materiali»:** attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;

**11) «attivi immateriali»:** attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, knowhow o altre forme di proprietà intellettuale;

**12) «costi salariali»:** importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito;

**13) «aumento netto del numero di dipendenti»:** aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento in questione rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno;

**14) «infrastruttura dedicata»:** infrastruttura costruita per imprese individuabili ex ante e adeguata alle loro esigenze;

**15) «congruo tasso di rendimento finanziario»:** tasso previsto di rendimento finanziario equivalente a un tasso di attualizzazione corretto per il rischio che rifletta il livello di rischio di un progetto e la natura e il livello di capitale che l'investitore privato prevede di investire;

**16) «procedura di gara competitiva»:** una procedura di gara non discriminatoria che prevede la partecipazione di un numero sufficiente di imprese e a seguito della quale gli aiuti sono concessi sulla base dell'offerta iniziale presentata dall'offerente o di un prezzo di equilibrio. Inoltre, il bilancio o il volume stabiliti nella procedura di gara costituiscono un vincolo imprescindibile, di modo che gli aiuti non possano essere concessi a tutti i partecipanti;

**17) «risultato operativo»:** la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono costi quali i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti. L'attualizzazione delle entrate e dei costi di esercizio sulla base di un tasso di attualizzazione adeguato consente di realizzare un utile ragionevole;

**Definizioni relative agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità**

**18) «lavoratore molto svantaggiato»:** chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito;
- b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato»;
- 19) «posto di lavoro protetto»:** posto di lavoro in un'impresa nella quale almeno il 30 % dei lavoratori sia costituito da lavoratori con disabilità;
- Definizioni relative agli aiuti per la tutela dell'ambiente**
- 20) «tutela dell'ambiente» o «tutela ambientale»:** qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività di un beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale delle risorse naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili;
- 21) «efficienza energetica»:** la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
- 22) «progetto per l'efficienza energetica»:** un progetto di investimento che aumenta l'efficienza energetica di un immobile;
- 23) «energia da fonti rinnovabili»:** energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'energia elettrica prodotta da detti sistemi;
- 24) «fonti di energia rinnovabili»:** le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, energia derivata da biomassa, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas;
- 25) «biocarburante»:** carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;
- 26) «biocarburante sostenibile»:** biocarburante conforme ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE;
- 27) «biocarburanti prodotti da colture alimentari»:** biocarburanti prodotti da coltivazioni basate sui cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, quali definite nella proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- 28) «tecnologie nuove e innovative»:** tecnologie nuove e non comprovate rispetto allo stato dell'arte nel relativo settore, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale e non consistono in un'ottimizzazione o un potenziamento di una tecnologia esistente;
- 29) «infrastruttura di ricarica»:** infrastruttura fissa o mobile che consente di fornire energia elettrica ai veicoli stradali;
- 30) «infrastruttura di rifornimento»:** infrastruttura fissa o mobile che consente di fornire idrogeno ai veicoli stradali;

**31) «idrogeno rinnovabile»:** idrogeno prodotto mediante elettrolisi dell'acqua (in un elettrolizzatore alimentato da energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili) o mediante reforming del biogas o conversione biochimica della biomassa, se conforme ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

**32) «edificio residenziale»:** edificio costituito esclusivamente da abitazioni monofamiliari o plurifamiliari;

**33) «servizi sociali»:** servizi chiaramente definiti che rispondono, in particolare, a esigenze sociali essenziali in materia di assistenza sanitaria, assistenza di lungo termine, servizi per l'infanzia, accesso e reintegrazione nel mercato del lavoro, edilizia sociale (ossia alloggi per i cittadini svantaggiati o i gruppi sociali più svantaggiati che non sono in grado di trovare un alloggio a condizioni di mercato a causa di limiti a livello di solvibilità) e assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili [secondo quanto specificato al considerando 11 della decisione 2012/21/UE della Commissione];

**34) «digitalizzazione»:** adozione di tecnologie realizzate da dispositivi e/o sistemi elettronici che rendono possibile aumentare la funzionalità del prodotto, sviluppare servizi online, modernizzare i processi o introdurre modelli di business basati sulla disintermediazione nella produzione di beni e nella prestazione di servizi, ottenendo come risultato un impatto trasformativo;

**35) «predisposizione all'intelligenza (smart readiness)»:** la capacità degli edifici (o delle unità immobiliari) di adattare il loro funzionamento alle esigenze dell'occupante, anche ottimizzando l'efficienza energetica e le prestazioni complessive, e di adattare il loro funzionamento in base ai segnali provenienti dalla rete;

**36) «piccola impresa a media capitalizzazione»:** impresa diversa da una PMI, il cui numero di dipendenti non supera le 499 unità, calcolate conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato I, e il cui fatturato annuo non supera i 100 milioni di EUR o il cui bilancio annuo non supera gli 86 milioni di EUR; diverse entità sono considerate come un'unica impresa se è soddisfatta una delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I al Regolamento UE 651/2014

#### **Definizioni relative agli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio**

**37) «utile ragionevole»:** utile che viene tipicamente ottenuto nel settore interessato. In ogni caso, viene considerato un utile ragionevole un tasso di rendimento del capitale non superiore al tasso swap pertinente maggiorato di un premio di 100 punti di base;

#### **Definizioni relative agli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali**

**38) «sport professionistico»:** la pratica di un'attività sportiva sotto forma di lavoro subordinato o prestazione di servizio retribuita, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno concluso un contratto di lavoro formale tra lo sportivo professionista e la relativa organizzazione sportiva, qualora l'indennità superi il costo di partecipazione e costituisca una parte significativa del reddito dello sportivo. Ai fini del presente regolamento le spese di viaggio e di

	<p>soggiorno per la partecipazione all'evento sportivo non sono considerate come un'indennità.</p> <p><b>39) «infrastrutture locali»:</b> infrastrutture la cui creazione o ammodernamento è volta a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale. Si tratta di una categoria residuale di inf non ricomprendibili in quelle finanziate con il presente regime.</p>
<p><b>ART 6 Effetto di incentivazione</b></p>	<p><b>1. Si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione se il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività. La suddetta domanda di aiuto deve contenere almeno le seguenti informazioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nome e dimensioni dell'impresa;</li> <li>b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;</li> <li>c) ubicazione del progetto;</li> <li>d) elenco dei costi del progetto;</li> <li>e) tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.</li> </ul> <p><b>2. Si ritiene che gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese</b> abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a garantire che sia soddisfatta la condizione di cui al n1, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario attesta che l'aiuto consentirà di raggiungere uno o più dei seguenti risultati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti: in mancanza dell'aiuto, la realizzazione del progetto non sarebbe avvenuta nella zona interessata o non sarebbe stata sufficientemente redditizia per il beneficiario nella stessa zona;</li> <li>b) in tutti gli altri casi: <ul style="list-style-type: none"> <li>— un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto/dell'attività,</li> <li>— un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attività,</li> <li>— una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività interessati.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>3.</b> In deroga ai nn 1 e 2, si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la misura introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; e</li> <li>b) la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l'attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali</li> </ul> <p><b>Si presume un effetto di incentivazione in caso di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) aiuti per l'assunzione dei lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali e aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali, se sono soddisfatte le pertinenti</li> </ul>



	<p>condizioni stabilite rispettivamente agli articoli 32 e 33 del Regolamento UE N 651/2014 del 17 giugno 2014;</p> <p>b) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 34 del Regolamento UE N 651/2014 del 17 giugno 2014;</p> <p>c) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 53 del Regolamento UE N 651/2014 del 17 giugno 2014.</p>
<p><b>ART 8 Cumulo</b></p>	<p><b>1.</b> Per verificare il rispetto delle intensità massime di aiuto di seguito indicate, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati;</p> <p><b>2.</b> Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione;</p> <p><b>3. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati:</b></p> <p><b>a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,</b></p> <p><b>b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione.</b></p> <p><b>4</b> Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Regolamento UE 651/2014 non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del Regolamento UE 651/2014;</p> <p><b>5.</b> In deroga al n. 3, lettera b), gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento UE 651/2014, possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù dello stesso Regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100 % dei costi pertinenti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.</p>

## Sezione II

<p><b>Categorie di esenzione da notifica attivabili per le strategie, ove il finanziamento costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107.1 TFUE</b></p>	<p><b>Clausole per il rispetto dell'articolato del Reg. 651/2014</b></p>
<p><b>Art. 32, Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali</b></p>	<p><b>1. I costi ammissibili</b> corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato. Nel caso in cui il lavoratore interessato sia un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.</p> <p><b>2.</b> Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.</p> <p><b>3.</b> Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, ai lavoratori svantaggiati è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.</p> <p><b>4.</b> Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o di 24 mesi nel caso di un lavoratore molto svantaggiato, l'aiuto sarà proporzionalmente ridotto di conseguenza.</p> <p><b>5. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.</b></p>
<p><b>Art. 33 Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali</b></p>	<p><b>1 I costi ammissibili</b> corrispondono ai costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato.</p> <p><b>2.</b> Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.</p> <p><b>3.</b> Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, ai lavoratori con disabilità è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro che sono giuridicamente vincolanti per l'impresa.</p> <p><b>4. L'intensità di aiuto non supera il 75 % dei costi ammissibili.</b></p>
<p><b>Art. 34 Aiuti intesi a compensare i</b></p>	<p><b>1. Sono ammissibili i seguenti costi:</b> a) i costi per l'adeguamento dei locali;</p>

<p><b>sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità</b></p>	<p>b) i costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori con disabilità e i costi di formazione del personale per assistere i lavoratori con disabilità; c) i costi relativi all'adeguamento o all'acquisto di attrezzature o all'acquisto e alla validazione di software ad uso dei lavoratori con disabilità, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che eccedono i costi che il beneficiario avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori senza disabilità; d) i costi direttamente connessi al trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro; e) i costi salariali relativi alle ore impiegate da un lavoratore con disabilità per la riabilitazione; f) nei casi in cui il beneficiario è un datore di lavoro che offre lavoro protetto, i costi connessi alla costruzione, all'installazione o all'ammodernamento delle unità di produzione dell'impresa interessata e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto purché direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori con disabilità.</p> <p><b>2. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.</b></p>
<p><b>Art. 35 Aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati</b></p>	<p><b>1. I costi ammissibili corrispondono:</b> a) ai costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori svantaggiati durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato o su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore molto svantaggiato; b) ai costi di formazione del personale per assistere i lavoratori svantaggiati.</p> <p><b>2.</b> L'assistenza fornita consiste di misure volte a sostenere l'autonomia del lavoratore svantaggiato e il suo adattamento all'ambiente di lavoro, ad assisterlo nelle pratiche di assistenza sociale e amministrative, ad agevolare la comunicazione con il datore di lavoro e la gestione dei conflitti.</p> <p><b>3. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.</b></p>
<p><b>Art. 38 Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica</b></p>	<p><b>1. I costi ammissibili corrispondono</b> ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come segue: <b>a)</b> se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica; <b>b)</b> se l'investimento riguarda il miglioramento dell'efficienza energetica di i) edifici residenziali, ii) edifici destinati all'offerta di servizi educativi e sociali, iii) edifici adibiti ad attività connesse alla pubblica amministrazione o ai servizi giudiziari, di polizia o antiincendio, o iv) edifici di cui ai punti i), ii) o iii) e in cui le attività diverse da quelle di cui a tali punti occupano meno del 35 % della superficie interna, i costi ammissibili sono rappresentati dai costi totali dell'investimento necessario per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica, a condizione che i miglioramenti a livello di efficienza energetica permettano una riduzione di almeno il 20 % della domanda energetica primaria, in caso di ristrutturazione, e risparmi di energia primaria pari ad almeno il 10 % rispetto alla soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero nelle misure nazionali che attuano la</p>

direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, in caso di edifici nuovi. La domanda energetica primaria iniziale e il miglioramento previsto sono stabiliti facendo riferimento a un attestato di prestazione energetica, così come definito all'articolo 2, paragrafo 12, della direttiva 2010/31/UE;

**c)** in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.

**2.** Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

**3.** Per gli edifici di cui al n1, lettera b), l'investimento destinato a migliorare l'efficienza energetica dell'edificio può essere combinato con investimenti in uno o più dei seguenti elementi:

a) impianti di energia rinnovabile integrati in loco che producono energia elettrica e/o termica;

b) apparecchiature per lo stoccaggio dell'energia prodotta dall'impianto di energia rinnovabile in loco;

c) apparecchiature e relative infrastrutture incorporate nell'edificio per la ricarica di veicoli elettrici degli utenti dell'edificio;

d) investimenti per la digitalizzazione dell'edificio, in particolare per aumentarne la predisposizione all'intelligenza. Gli investimenti ammissibili possono comprendere interventi che si limitano al cablaggio passivo interno o al cablaggio strutturato per le reti di dati e, se necessario, alla parte accessoria della rete passiva sulla proprietà privata situata al di fuori dell'edificio. Sono esclusi i cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata. Nel caso di eventuali interventi combinati di cui alle lettere da a) a d), i costi ammissibili sono costituiti dall'intero costo d'investimento nelle varie attrezzature.

**4. L'intensità di aiuto non supera il 30 % dei costi ammissibili.**

**5.** L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

**6.** L'intensità di aiuto può essere aumentata di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

**7.** Gli aiuti a favore di misure volte a migliorare l'efficienza energetica degli edifici possono riguardare anche la facilitazione dei contratti di prestazione energetica alle seguenti condizioni cumulative:

a) il sostegno assume la forma di un prestito o di una garanzia al fornitore delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica nell'ambito di un contratto di rendimento energetico o consiste in un prodotto finanziario volto a rifinanziare il rispettivo fornitore (ad esempio factoring, forfeiting);

b) l'importo nominale del finanziamento totale in essere concesso a norma del presente paragrafo per beneficiario non supera i 30 milioni di EUR;

c) il sostegno è erogato a PMI e piccole imprese a media capitalizzazione;

d) il sostegno è erogato per i contratti di rendimento energetico ai sensi

	<p>dell'articolo 2, punto 27, della direttiva 2012/27/UE; e) i contratti di rendimento energetico si riferiscono a un edificio di cui al n 1, lettera b).</p>
<p><b>Art. 41 Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili</b></p>	<p><b>1. Gli investimenti sovvenzionati possono essere utilizzati esclusivamente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per la produzione di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari.</li> <li>- per la conversione di impianti esistenti di biocarburanti prodotti da colture alimentari in impianti di biocarburanti avanzati, purché la produzione di colture alimentari sia ridotta proporzionalmente alla nuova capacità.</li> </ul> <p><b>2.</b> Non sono concessi aiuti ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione.</p> <p><b>3.</b> L'aiuto non è concesso per le centrali idroelettriche che non sono conformi alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento UE.</p> <p><b>4.</b> Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a nuovi impianti. Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione.</p> <p><b>5. I costi ammissibili</b> sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati come segue:</p> <p>a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile;</p> <p>I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati come segue:</p> <p>a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile;</p> <p>b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;</p> <p>c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili.</p> <p>Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.</p> <p><b>6. L'intensità di aiuto non supera:</b></p>

	<p><b>a) il 45 % dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al n. 5, lettere a) o b);</b>  <b>b) il 30 % dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al n. 5, lettera c).</b></p> <p>7. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.</p> <p><b>8. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 5 punti percentuali</b> per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.</p> <p><b>9. L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 100 %</b> dei costi ammissibili se gli aiuti sono concessi tramite una procedura di gara competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori. Detta procedura di gara, non discriminatoria, è aperta alla partecipazione di tutte le imprese interessate. Il bilancio relativo alla procedura di gara costituisce un vincolo imprescindibile, nel senso che gli aiuti non potranno essere concessi a tutti i partecipanti e sono concessi sulla base di un'offerta iniziale presentata dal concorrente, il che esclude quindi ulteriori trattative</p>
<p><b>Art. 53 Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio</b></p>	<p><b>1. Gli aiuti sono concessi per i seguenti obiettivi e attività culturali:</b></p> <p>a) musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, sale cinematografiche, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre analoghe infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche;</p> <p>b) il patrimonio materiale comprendente il patrimonio culturale mobile e immobile e siti archeologici, monumenti, siti ed edifici storici; il patrimonio naturale collegato direttamente al patrimonio culturale o riconosciuto formalmente come patrimonio naturale o culturale dalle autorità pubbliche competenti di uno Stato membro;</p> <p>c) il patrimonio immateriale in tutte le sue forme, compresi i costumi e l'artigianato del folclore tradizionale;</p> <p>d) eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attività culturali analoghe;</p> <p>e) attività di educazione culturale e artistica e sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie;</p> <p>f) scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni.</p> <p><b>2. Gli aiuti possono assumere la forma di:</b></p> <p>a) aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture culturali;</p> <p>b) aiuti al funzionamento.</p> <p><b>3. Per gli aiuti agli investimenti, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali, tra cui:</b></p> <p>a) i costi per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisizione, la conservazione o il miglioramento di infrastrutture se annualmente sono utilizzate a fini culturali per almeno l'80 % del tempo o della loro capacità;</p> <p>b) i costi di acquisizione, incluso il leasing, il trasferimento del possesso o la ricollocazione fisica del patrimonio culturale;</p>

c) i costi necessari per la tutela, la conservazione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, compresi i costi aggiuntivi per lo stoccaggio in condizioni appropriate, gli attrezzi speciali, i materiali e i costi relativi a documentazione, ricerca, digitalizzazione e pubblicazione;

d) i costi sostenuti per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al pubblico, compresi i costi per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie, i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con esigenze particolari (in particolare, rampe e sollevatori per le persone disabili, indicazioni in braille e esposizioni interattive nei musei) e per la promozione della diversità culturale per quanto riguarda presentazioni, programmi e visitatori;

e) i costi relativi a progetti e attività culturali, alla cooperazione, ai programmi di scambio e alle borse di studio, compresi i costi per le procedure di selezione, per la promozione e i costi direttamente imputabili al progetto.

**4. Per gli aiuti al funzionamento, sono ammissibili i seguenti costi:**

a) i costi delle istituzioni culturali o dei siti del patrimonio collegati alle attività permanenti o periodiche — comprese mostre, spettacoli, eventi e attività culturali analoghe — che insorgono nel normale svolgimento dell'attività;

b) i costi delle attività di educazione culturale e artistica e di sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie;

c) i costi per migliorare l'accesso del pubblico ai siti e alle attività delle istituzioni culturali e del patrimonio, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie, nonché i costi di miglioramento dell'accessibilità per le persone con disabilità;

d) i costi operativi collegati direttamente al progetto o all'attività culturale, quali la locazione o l'affitto di immobili e centri culturali, le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto o all'attività culturale, le strutture architettoniche utilizzate per mostre e messe in scena, i prestiti, la locazione e l'ammortamento di strumenti, software e attrezzature, i costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, i costi di promozione e i costi direttamente imputabili al progetto o all'attività; i costi di ammortamento e di finanziamento sono ammissibili solo se non sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;

e) le spese relative al personale impiegato nell'istituzione culturale o nel sito del patrimonio o per un progetto;

f) i costi dei servizi di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto.

**5.** Per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti non superano la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero. Il gestore dell'infrastruttura può mantenere un utile ragionevole nel periodo rilevante.

**6.** Per gli aiuti al funzionamento, l'importo dell'aiuto non supera quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel

	<p>periodo in questione. Ciò è garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.</p> <p><b>7.</b> Per gli aiuti che non superano 2 milioni di EURO, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato, in alternativa al metodo di cui ai paragrafi 5 e 6, all'80 % dei costi ammissibili.</p> <p><b>8.</b> Per le attività definite al n 1, lettera f), l'importo massimo degli aiuti non supera la differenza tra i costi ammissibili e le entrate attualizzate del progetto o il 70 % dei costi ammissibili. Le entrate sono dedotte dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero. I costi ammissibili corrispondono ai costi per la pubblicazione di musica e opere letterarie, compresi i diritti d'autore, le spese di traduzione, redazione e altri costi editoriali (rilettura, correzione e revisione), i costi di impaginazione e di pre stampa e i costi di stampa e di pubblicazione elettronica</p> <p><b>9.</b> La stampa e i periodici, sia cartacei che elettronici, non sono ammissibili.</p>
<p><b>Art. 55 Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali</b></p>	<p><b>1.</b> L'uso dell'infrastruttura sportiva non è riservato a un unico sportivo professionista. Il tempo di utilizzo da parte di altri sportivi, professionisti o non, rappresenta annualmente almeno il 20 % del tempo complessivo. Se l'infrastruttura è utilizzata contemporaneamente da vari utenti, sono calcolate le frazioni corrispondenti di tempo di utilizzo.</p> <p><b>2.</b> Le infrastrutture ricreative multifunzionali sono strutture ricreative con carattere multifunzionale che offrono, in particolare, servizi culturali e ricreativi, fatta eccezione per i parchi di divertimento e gli alberghi.</p> <p><b>3.</b> L'accesso alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 30 % dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli, purché tali condizioni siano rese pubbliche.</p> <p><b>4.</b> Se club sportivi professionali sono utenti delle infrastrutture sportive, è assicurata la pubblicazione delle relative condizioni tariffarie.</p> <p><b>5.</b> Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione dell'infrastruttura sportiva o dell'infrastruttura ricreativa multifunzionale è assegnata in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.</p> <p><b>6. Gli aiuti possono assumere la forma di:</b></p> <p>a) aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative multifunzionali;</p> <p>b) aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive.</p> <p><b>7.</b> Per gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali, <b>i costi ammissibili</b> corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.</p> <p><b>8.</b> Per gli aiuti al funzionamento a favore delle infrastrutture sportive, <b>i costi ammissibili</b> corrispondono ai costi per la prestazione dei servizi da parte dell'infrastruttura; tali costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione ecc., ma escludono i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti.</p>



	<p><b>9.</b> Per gli aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative multifunzionali, l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.</p> <p><b>10.</b> Per gli aiuti al funzionamento a favore delle infrastrutture sportive, l'importo dell'aiuto non supera le perdite di esercizio nel periodo in questione. Ciò è garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.</p> <p><b>11.</b> Per gli aiuti che non superano 2 milioni di EURO, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato, in alternativa al metodo di cui ai nn. 9 e 10, all'80 % dei costi ammissibili.</p>
<p><b>Art. 56 Aiuti per le infrastrutture locali</b></p>	<p><b>1.</b> Le infrastrutture sono messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo applicato per l'uso o la vendita dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato.</p> <p><b>2.</b> Qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la gestione dell'infrastruttura sono assegnati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.</p> <p><b>3. I costi ammissibili</b> corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.</p> <p><b>4.</b> L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.</p> <p><b>5</b> Le infrastrutture dedicate non sono esentate.</p>